

Unico socio, si passa dal notaio

La dichiarazione può essere presentata dai professionisti

DI ROSSELLA PULSONI*

La dichiarazione relativa all'unico socio può essere presentata anche dal notaio, senza attendere l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto modificativo che determina la variazione. Questo uno dei chiarimenti forniti dai conservatori dei registri delle imprese e i notai della Lombardia che hanno elaborato e diffuso ieri nuove massime di comportamento. Il gruppo di lavoro, operativo presso Unioncamere Lombardia, ha concentrato la propria attenzione sulla comunicazione riferita all'unico socio nelle srl - o alla costituzione/ricostituzione della pluralità dei soci - e sull'attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Dichiarazione relativa all'unico socio. La dichiarazione relativa all'unico socio deve essere trasmessa «entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale» (art. 2470 c.c.). La comunicazione è importante soprattutto per assicurare il vantaggio della responsabilità limitata all'unico socio. Il ritardo è invece sanzionato, quindi è necessario che l'amministratore provveda in tempi rapidi. La massima considera innanzitutto che le variazioni della compagine sociale derivano spesso da atti notarili e dal loro deposito/iscrizione nel registro delle imprese (es. trasferimenti di partecipazioni, operazioni varie sul capitale, atti e operazioni straordinarie relative a società-socie ecc.). La dichiarazione relativa all'unico socio può, secondo la massima in esame, essere presentata anche dal notaio, senza attendere l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto modificativo che determina la variazione. L'invio della comunicazione può avvenire cioè immediatamente dopo la trasmissione telematica dell'atto notarile da cui consegue il cambiamento della compagine sociale, senza particolari attese. La massima evidenzia, infine, che in particolari ipotesi è possibile svolgere entrambi gli adempimenti con una sola richiesta di iscrizione. Il notaio (o talvolta l'amministratore) può chiedere contestualmente, in questi casi, sia l'iscrizione dell'atto modificativo sia l'iscrizione della dichiarazione relativa all'unico socio (o alla costituita/ricostituita pluralità dei soci).

Avvenuta esecuzione dell'aumento del capitale sociale. Come è noto, nel registro delle imprese devono essere iscritte le delibere societarie che aumentano il capitale sociale, così come devono essere pubblicate le successive notizie che attestano l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento. Gli amministratori sono tenuti

Comunicazione dell'unico socio: due esempi

ESEMPIO DI COMUNICAZIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA

In seguito a un trasferimento di quote avvenuto tra gli unici due soci di una srl, la società resta con un solo socio. La comunicazione dell'unico socio può essere trasmessa, anche dal notaio, senza attendere l'iscrizione dell'atto né la protocollazione da parte del registro delle imprese (vedi le indicazioni operative fornite nelle schede anagrafiche allegata alla massima).

ESEMPIO DI UNICA RICHIESTA CONTESTUALE

In seguito a una fusione inversa, la srl Alfa, interamente posseduta dalla società Beta, incorpora quest'ultima. La comunicazione dell'unico socio (o l'eventuale comunicazione della costituzione/ricostituzione della pluralità dei soci) può essere presentata sulla società Alfa, incorporante, contestualmente alla richiesta di iscrizione dell'atto di fusione (vedi le indicazioni operative fornite nelle schede anagrafiche allegata alla massima).

all'adempimento pubblicitario: devono chiedere di iscrivere una loro «attestazione» in tal senso, prevista dagli artt. 2444 e 2481 bis c.c. Il tutto va compiuto tenendo conto della decorrenza degli effetti giuridici della sottoscrizione. Quest'ultimo aspetto non è sempre chiaro. Va tenuto presente, infatti, che l'aumento di capitale può esse-

re «scindibile» o «inscindibile» e che, nel primo caso, è necessario distinguere anche tra aumento «progressivo» e «non progressivo». Se l'aumento di capitale è scindibile o progressivo, si rileva nella seconda massima diffusa ieri, l'attestazione va presentata, in linea generale, entro 30 giorni da ogni sottoscrizione. Ogni sottoscrizione è

infatti immediatamente efficace. È previsto che gli uffici del registro delle imprese ricevano, purché nei trenta giorni stabiliti dalle disposizioni di legge sopra ricordate, anche attestazioni «cumulative» che riuniscono sottoscrizioni compiute in date diverse. L'attestazione «cumulativa» sconta un solo diritto di segreteria (90 euro)

e un'imposta di bollo (65 euro) e deve ovviamente riportare le date delle singole sottoscrizioni. Se l'aumento di capitale è scindibile ma «non progressivo» l'efficacia delle sottoscrizioni decorre dalla scadenza prevista dalla deliberazione di aumento oppure dalla data (precedente) in cui è intervenuta l'eventuale e integrale sottoscrizione. Principi simili si applicano se l'aumento è inscindibile, ferma comunque la necessità, in questo caso, dell'integrale sottoscrizione del capitale sociale: gli effetti decorrono infatti da tale momento oppure dalla scadenza prevista nella deliberazione (se quest'ultima subordina comunque alla scadenza di questo termine l'efficacia dell'aumento).

**coordinatore Gruppo della Consulta dei Conservatori dei registri delle imprese - Lombardia*